

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1236 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 2018**

che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
- (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio parziale («le inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive e ne ha modificato il livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 ⁽³⁾. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono ora compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).
- (3) In seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 ⁽⁴⁾, il dazio antidumping del 42,7 % istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

1.2. Domanda

- (4) Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nella quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sull'acido citrico originario della RPC tramite importazioni spedite dalla Cambogia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Cambogia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (5) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea produttrice di acido citrico.
- (6) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e la Cambogia, che pareva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire il trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1° dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GUL 10 del 15.1.2016, pag. 3).

- (7) La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto in esame.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico [compreso il citrato trisodico biidrato («sale citrico»)], classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e originario della RPC («il prodotto in esame»).
- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (10) Dall'inchiesta è emerso che l'acido citrico e il sale citrico esportati dalla RPC nell'Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e vanno quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (11) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.
- (12) L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione il 13 dicembre 2017 ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»).

1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (13) Il periodo dell'inchiesta comprende il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/82 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6. Inchiesta

- (14) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e della Cambogia, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari/moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Cambogia e della RPC e agli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 16 del regolamento di apertura.
- (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
- (16) Hanno inviato risposte ai questionari/moduli di esenzione un produttore esportatore cambogiano, Wang Kang Biochemical Co., Ltd. («WKB») e cinque importatori dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 39).

- (17) Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società WKB.
- (18) La Commissione ha consultato anche vari ministeri ed enti pubblici della Cambogia, tra cui il ministero del Commercio, il ministero delle Finanze, il ministero dell'Industria e dell'artigianato, le autorità doganali e il Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (19) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i seguenti elementi:
- se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione,
 - se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,
 - se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e
 - se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

2.2. Modificazione della configurazione degli scambi

- (20) Le modificazioni della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione nel PI sono analizzate in base alle statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni della Cambogia.
- (21) Durante le consultazioni con le autorità doganali cambogiane la Commissione ha ricevuto la banca dati di tutte le operazioni di importazione e di esportazione della voce 2918 del sistema armonizzato (SA) per il PI. La banca dati ha consentito di individuare il mese e l'anno di ogni singola operazione, la descrizione del codice doganale cambogiano fino a un livello di otto cifre, la descrizione particolareggiata del prodotto, il nome dell'esportatore/importatore, il volume e il valore della transazione, il paese di importazione/origine/destinazione.
- (22) Durante le consultazioni con il ministero del Commercio e il ministero dell'Industria e dell'artigianato della Cambogia è stato inoltre confermato che l'unico produttore esportatore cambogiano che ha collaborato, la società WKB, è il solo esportatore e produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta esistente in Cambogia.
- (23) Il prodotto in esame è stato importato in Cambogia sia direttamente dalla Cina sia attraverso la Thailandia e il Vietnam da parte dell'unico produttore esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta della Cambogia, la WKB, e da altre società non esportatrici cambogiane.
- (24) Le importazioni delle altre società, attive soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento, avevano volumi relativamente limitati ed erano destinate al consumo interno in Cambogia, mentre nei registri doganali non è riportata alcuna operazione di esportazione di acido citrico o sale citrico oltre alle esportazioni della WKB. Queste importazioni possono quindi essere escluse dall'analisi della modificazione della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione.
- (25) La WKB compare per la prima volta nelle statistiche doganali della Cambogia come società importatrice di acido citrico nell'anno 2015. Le importazioni della WKB sono sostanziali al confronto con il resto delle importazioni cambogiane e rivelano una tendenza crescente nel periodo dal 2015 al PR.
- (26) Nel 2015 la WKB è anche comparsa per la prima volta nelle statistiche sulle esportazioni come esportatrice di sale citrico sia nell'Unione sia in paesi terzi.
- (27) I dati sulle importazioni cambogiane del prodotto in esame originario della Cina e sulle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cambogia nell'Unione sono riportati nelle tabelle seguenti. Va notato che i volumi delle esportazioni sono molto più elevati dei volumi delle importazioni, il che è dovuto al processo di produzione della WKB, come spiegato di seguito.

Tabella 1

Volumi delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in Cambogia

	2014	2015	2016	PR
WKB (*)	0	2 250	1 200	2 990
Altre società (**)	398	497	581	533
Totale delle importazioni	398	2 747	1 781	3 523

(*) Solo acido citrico

(**) Acido citrico e sale citrico

Fonte: autorità doganali della Cambogia

Tabella 2

Volumi delle esportazioni (in tonnellate) dalla Cambogia

	2014	2015	2016	PR
WKB (*)	0	872	9 174	24 221
Altre società	0	0	0	0
Totale delle esportazioni (**)	0	872	9 174	24 221

(*) Solo sale citrico

(**) L'esportazione nell'UE si colloca tra il 55 % e l'85 % del totale delle esportazioni

Fonte: autorità doganali della Cambogia

- (28) L'aumento dei volumi delle esportazioni dalla Cambogia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC in Cambogia si è verificato in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Ciò rappresenta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e la Cambogia, da un lato, e tra la Cambogia e l'Unione, dall'altro.

2.3. Asserzione di pratiche di elusione

2.3.1. Motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

- (29) Secondo le conclusioni dell'inchiesta, esiste una motivazione o giustificazione economica riguardante l'inizio dell'attività economica e l'insediamento della produzione della WKB in Cambogia. Il fatto che un investitore cinese abbia investito nella WKB non altera tali conclusioni. Il motivo principale della localizzazione degli impianti di produzione in Cambogia è stato infatti un pacchetto di incentivi offerti all'investitore cinese.
- (30) La WKB è stata costituita nel 2014 e la produzione è iniziata nel 2015. Prima della costituzione della WKB, l'Er-Kang Group (gruppo controllante la WKB) non era coinvolto nella produzione del prodotto in esame nella RPC. Il gruppo Er-Kang non svolge inoltre alcuna attività di produzione in Malaysia, dove le misure sono state recentemente estese dal regolamento (UE) 2016/32.
- (31) La costituzione della WKB fa parte di un progetto di investimento più ampio. Il gruppo Er-Kang ha creato contemporaneamente, nello stesso luogo, altre due società (un produttore di amido e un produttore di amido speciale).
- (32) La decisione di localizzare la produzione in Cambogia è stata determinata in parte dall'accesso alle materie prime (cassava) ma soprattutto dal pacchetto di incentivi offerto dal governo cambogiano. Come confermato durante le consultazioni con il Consiglio per lo Sviluppo e il ministero delle Finanze della Cambogia, il complesso di investimenti del gruppo Er-Kang è stato definito un progetto di investimento qualificato (QIP - *qualified investment project*). Un QIP concede, a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri sul valore dell'investimento e sul contenuto occupazionale locale (con soglie definite in base al settore di attività) e che siano assunti impegni di esportazione, determinati privilegi per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione, le imposte sulle importazioni di macchinari e di materie prime e il periodo di tolleranza per l'imposta sul reddito.

2.3.2. *Asserzione di trasbordo*

- (33) Come indicato al considerando (6), nella domanda sono state asserite pratiche di elusione che consistono nel trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame destinato all'Unione.
- (34) Al fine di valutare tale asserzione, la Commissione ha esaminato i quantitativi e il tipo del prodotto in esame importato in Cambogia, se la produzione o alcune fasi della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta fossero state effettuate in Cambogia, i particolari del processo di produzione e i quantitativi e i tipi del prodotto oggetto dell'inchiesta esportato nell'Unione.
- (35) Dato che la WKB è l'unico esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, come spiegato al considerando (22), la Commissione ha limitato il suo esame a tale società.
- (36) L'inchiesta ha confermato che la WKB ha una linea di produzione completa e attiva (comprendente vasche di fermentazione) del prodotto oggetto dell'inchiesta, localizzata in Cambogia, e che il prodotto successivamente esportato nell'Unione è fabbricato in tale sito.
- (37) Nel processo di produzione del sale citrico applicato dalla WKB l'acido citrico costituisce una delle materie prime. Tale acido citrico viene importato principalmente dalla RPC ma anche dalla Thailandia, in quanto la decisione del paese di origine è basata sul livello dei prezzi. Queste operazioni sono quindi economicamente razionali e non rivelano alcuna intenzione di eludere le misure. Se l'intenzione fosse stata solo quella di eludere le misure, la WKB avrebbe importato il prodotto unicamente dalla RPC e poi lo avrebbe esportato nell'Unione direttamente o dopo lievi trasformazioni.
- (38) Va inoltre sottolineato che nel processo di fabbricazione viene utilizzata solo una quantità relativamente esigua di acido citrico rispetto alla quantità finale di sale citrico prodotta. L'acido citrico è aggiunto in una fase più avanzata del processo di produzione al fine di ridurre il valore pH del prodotto finale.
- (39) Alla fine la WKB non vende né esporta l'acido citrico che importa, né quello di origine cinese né quello thailandese.
- (40) I risultati riportati nei considerando da (37) a (39) sono stati confermati dopo una verifica in loco degli acquisti, della rotazione delle scorte di materie prime in questione e dei dati sul consumo nonché delle scorte e dei volumi di vendita del prodotto finale, vale a dire del sale citrico.
- (41) Alla luce di tali risultati si conclude che le asserzioni di trasbordo e di elusione delle misure istituite sulle importazioni dalla RPC tramite spedizioni dalla Cambogia non possono essere confermate. L'acido citrico è una materia prima (importata dalla RPC o dalla Thailandia) che viene utilizzata dalla WKB in quantità limitate per la produzione di sale citrico.
- (42) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito a questi risultati, sollevando dubbi sulla percentuale di acido citrico usata nel processo di produzione del sale citrico e sul trattamento generale dell'acido citrico come materia prima nel processo di produzione del sale citrico. Secondo l'industria dell'Unione, l'acido citrico sarebbe un prodotto semilavorato piuttosto che una materia prima, dato che il processo di fermentazione produce l'acido citrico che è poi trasformato in sale citrico.
- (43) A tale riguardo va sottolineato che il processo di produzione utilizzato dalla WKB è diverso da quello applicato dall'industria dell'Unione. Come indicato nei considerando (37), (38) e (40), la quantità di acido citrico acquistata e utilizzata nel processo di produzione, la sua origine e la fase in cui è aggiunta al processo di produzione sono stati verificati in loco negli impianti della WKB. Inoltre, anche se le asserzioni dell'industria dell'Unione riguardo al processo di produzione fossero confermate, non avrebbero alcuna incidenza globale sulla valutazione della Commissione relativa all'elusione delle misure, visti i risultati riportati al considerando (49).
- (44) L'industria dell'Unione ha inoltre fatto notare che la WKB è definita, sul proprio sito web ufficiale, un produttore sia di acido citrico sia di sale citrico. Il sito è stato modificato e l'acido citrico è stato soppresso dall'elenco dei prodotti solo dopo il settembre 2017.
- (45) A tale riguardo, in base alle dettagliate statistiche doganali cambogiane nonché ai dati sulla produzione, sull'acquisto e sulle vendite della WKB, è evidente che essa non è mai stata coinvolta nella produzione e/o vendita di acido citrico.
- (46) Come spiegato nei considerando da (47) a (50), le operazioni della WKB in Cambogia non possono neppure essere considerate una trasformazione di lieve entità del prodotto effettuata al fine di evitare i dazi antidumping, come asserito nella domanda. Inoltre, dato che l'acido citrico e il sale citrico sono entrambi soggetti a misure antidumping, tale trasformazione di lieve entità non costituirebbe una pratica diversa dal trasbordo e l'inchiesta ha accertato che la WKB non effettua trasbordi.

2.3.3. Operazioni di assemblaggio

- (47) Secondo il considerando 12 del regolamento di apertura, qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. La Commissione ha quindi esaminato se in Cambogia siano state effettuate operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, e se tali operazioni possano costituire un'elusione.
- (48) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per stabilire l'esistenza di un'elusione delle misure antidumping attraverso operazioni di assemblaggio, la Commissione deve verificare se i pezzi (materie prime) utilizzati nell'operazione di assemblaggio provenienti dai paesi soggetti a misure antidumping abbiano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi (materie prime) del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi (materie prime) non sia superiore al 25 % del costo di produzione.
- (49) Nel caso della WKB è stato rilevato che le materie prime originarie del paese soggetto a misure (cioè la RPC) non avevano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo delle materie prime usate nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (50) Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non è stato rispettato e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare il secondo criterio del valore aggiunto del 25 % del costo di produzione.

2.3.4. Conclusione sull'elusione

- (51) Alla luce dei considerando da (29) a (50), si conclude che non è stata riscontrata alcuna prova di elusione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per quanto riguarda l'attività della WKB.
- (52) Poiché la WKB rappresenta il 100 % delle esportazioni cambogiane del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PI, non ha potuto essere dimostrato che le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC vengano eluse tramite importazioni spedite dalla Cambogia.

2.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (53) Dato che dall'inchiesta è emerso che le operazioni effettuate in Cambogia non possono essere considerate un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare tali aspetti.

3. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (54) Alla luce dei risultati dei considerando (51) e (52) è opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. La registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta disposta da regolamento di apertura dovrebbe quindi essere sospesa e detto regolamento dovrebbe essere abrogato.
- (55) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute non erano tali da modificare le suddette conclusioni.
- (56) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, è chiusa.

Articolo 2

La registrazione delle importazioni da parte delle autorità doganali, disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, è sospesa.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
